



E' punito a titolo di **bancarotta preferenziale** l'imprenditore che, per cercare di salvare la propria azienda dal fallimento, paga alcuni creditori a **svantaggio** di altri, qualora tale esito risulti prevedibile.

Lo ha statuito la V sezione penale della **Corte di Cassazione con la sentenza 32725/2014**; la vicenda posta all'esame dei giudici concerneva un imprenditore **condannato**, in primo ed in secondo grado, per il reato di bancarotta preferenziale previsto e punito **dall'art. 223** in relazione **all'art. 216, co. 3, R.D. 267/42**.

Ciò in quanto, quale liquidatore di una società svolgente attività di commercio di prodotti alimentari poi fallita, aveva eseguito **rilevanti pagamenti** in favore di alcuni creditori senza rispettare l'ordine di soddisfacimento, oltre ad avere incassato il proprio compenso.

La difesa dell'imputato, all'esito del giudizio di primo grado, aveva proposto **appello** avverso la sentenza di condanna, eccependo che i pagamenti contestati erano stati eseguiti con l'intenzione di **risanare** la società; tale circostanza sarebbe stata confermata dal fatto che il liquidatore aveva anche sottoscritto personalmente alcune fideiussioni a **garanzia** di debiti societari.

I giudici di secondo grado rigettavano l'impugnazione e pertanto la difesa presentava ricorso per Cassazione per **violazione di legge**, deducendo l'insussistenza di prove idonee a dimostrare che l'imputato avesse effettuato pagamenti per la

soddisfazione

di un credito personale o con l'intento di preferire un creditore rispetto ad un altro.

In particolare la difesa deduceva la **mancaanza di prova** della volontà dell'imputato di arrecare pregiudizio ad alcuni creditori, evidenziando che i pagamenti effettuati e la disponibilità a rilasciare **fidejussioni personali**

presso le banche avrebbero dimostrato che il medesimo era convinto di poter ripianare la situazione debitoria, con ciò escludendo la sussistenza del

dolo

.

La Cassazione, pur rilevando l'intervenuta **prescrizione** del reato di bancarotta preferenziale, ha tuttavia deciso il ricorso ai fini delle statuizioni civili, rigettando la tesi difensiva.

La Suprema Corte ha infatti ritenuto che, nell'ipotesi del liquidatore della **società fallita** che si ripaghi di quanto dovutogli a titolo di compenso per l'attività svolta, questi risponda a titolo di **bancarotta preferenziale**

, non ricorrendo norme che consentono di distinguere il reato in ragione della natura del creditore.

Quanto alla contestata **sussistenza del dolo**, la Cassazione, richiamando una precedente pronuncia (cfr. Cass. 31894/2009) ha evidenziato sul punto che "...
la bancarotta preferenziale è un reato a dolo specifico, richiedendo che l'imputato agisca al fine di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi. Il

pregiudizio

degli altri creditori, però, non è collegato alla finalità dell'agire, per cui non costituisce oggetto del dolo specifico tale risultato, essendo

sufficiente

che il fallito si rappresenti la

possibilità

di ledere i creditori non favoriti, secondo i principi del dolo eventuale. In tal senso l'elemento soggettivo è ravvisabile ogni qual volta l'

atteggiamento psicologico

del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore secondo lo schema tipico del dolo eventuale

”
.

Secondo i giudici di legittimità il dolo specifico verrebbe meno solo nell'ipotesi in cui l'azione dell'imprenditore o del liquidatore risulti finalizzata, in via **esclusiva o prevalente**, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale, mentre nelle ipotesi in cui tale finalizzazione si sommi a quella di avvantaggiare taluni creditori, in concreto soddisfatti, la

condotta

deve ritenersi

compatibile

con la fattispecie della bancarotta preferenziale; diversamente opinando “

la fattispecie della

bancarotta preferenziale

risulterebbe difficilmente configurabile, in concreto, in tutte le ipotesi in cui l'apparente scopo di evitare il fallimento nasconda invece□

l'ulteriore finalità

concorrente, anche se non prevalente, di favorire taluni creditori beneficiati in danno di altri

”
.

Quindi, nel caso in cui l'imprenditore o il liquidatore agisca – come nel caso di specie – nonostante sia **consapevole** del fatto di non essere in grado di evitare il dissesto, dovrà ritenersi sussistente il reato di bancarotta preferenziale, che viene meno, secondo i

giudici

, solo nel caso in cui il risultato di evitare il fallimento e di realizzare il riequilibrio finanziario e patrimoniale possa ritenersi

più che

ragionevolmente

perseguibile, sulla base di un criterio di

verosimiglianza e ragionevolezza

.